



REGIONE CAMPANIA





COMUNE DI ROCCHETTA E CROCE
(Provincia di CASERTA)

**Messa in sicurezza di parte del territorio comunale
da fenomeni di dissesto idrogeologico**

CUP B77C20000080001 CIG: 8633848CC0

PROGETTO DEFINITIVO

**PRIME INDICAZIONE E DISPOSIZIONI PER LA
STESURA DEL PIANO DI SICUREZZA
E COORDINAMENTO - (Aggiornamento)**

**Tavola n.
5**

DATA : Ottobre 2023

AGGIORNAMENTO :

SCALA:

Il Progettista R.T.P.

(Ing. Michele Izzo)
(capogruppo)



(arch. Domenico Di Domenico)

(Geol. Raffaele Pensiero)

Visto: II RUP
(Geom. Raffaele Della Gatta)

Prime indicazioni e disposizioni per la stesura del piano di sicurezza

(Aggiornamento)

1. PREMESSA

Le prime indicazioni e disposizioni per la stesura del piano di sicurezza e coordinamento vengono redatte in fase di progettazione preliminare e rappresentano le linee guida che il Coordinatore per la sicurezza in fase di Progettazione ed il Progettista dovranno tenere nei successivi sviluppi del progetto e che saranno ampliate nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, il quale verrà redatto nell'ambito del progetto esecutivo. Esse contengono: - Una prima ipotesi di cantierizzazione funzionale delle opere, con le prime indicazioni per il coordinamento dei diversi cantieri e l'individuazione delle aree di cantiere, con particolare attenzione alle aree di deposito, stoccaggio ed assemblaggio dei materiali necessari alla realizzazione delle opere; - L'individuazione delle principali interferenze tra le lavorazioni e la viabilità ordinaria; - L'individuazione delle interferenze tra le lavorazioni ed i servizi a rete; - L'individuazione dei principali rischi legati alle lavorazioni e le indicazioni per le azioni di coordinamento e prevenzione da sviluppare con la stesura del Piano; - Le indicazioni per gli apprestamenti necessari alla salvaguardia della popolazione residente e delle maestranze impiegate.

2. ANAGRAFICA DEI LAVORI

2.1 Oggetto dei lavori

Le opere previste nel presente progetto definitivo sono tese alla messa in sicurezza del territorio tenendo conto delle risultanze delle indagini geologiche effettuate, delle caratteristiche ambientali delle aree interessate nonché delle indicazioni dell'Amministrazione appaltante.

2.2 Anagrafica del cantiere

In maniera schematica i dati delle opere, al momento disponibili, si possono riassumere nel modo seguente:

Indirizzo cantiere	Centro urbano ed extraurbano del Comune di Rocchetta e Croce
Committente	Amministrazione Comunale
Natura dell'opera	Messa in sicurezza di parte del territorio comunale da fenomeni di dissesto idrogeologico

3. AREE D'INTERVENTO

Le aree d'intervento ricadono interamente in zona agricola del Comune interessato.

4. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Il progetto prevede sommariamente la realizzazione di interventi tesi alla : Messa in sicurezza di parte del territorio comunale da fenomeni di dissesto idrogeologico

5. PRIME INDICAZIONI PER IL PIANO DI SICUREZZA

5.1 Logistica di cantiere

Per l'esecuzione dei lavori in progetto si ipotizza una cantierizzazione mobile e puntuale. Qualora si ritenesse necessario la realizzazione di campi base, aree di deposito materiali, aree di cantiere mobile e viabilità di accesso saranno trattati come meglio definito di seguito.

Campo base: è un'area delimitata con una recinzione entro a quale sono installati tutti i servizi logistici, quali uffici della D.L., del CSE e dell'impresa appaltatrice, nonché i baraccamenti necessari per i lavoratori (spogliatoi, servizi igienici, eventuale locale adibito a mensa, uffici ecc) con tutti i relativi allacciamenti impiantistici.

Area di deposito materiali: area delimitata ed adeguatamente segnalata, entro la quale sono previsti lo stoccaggio ed il deposito dei materiali e dei manufatti da impiegare nelle lavorazioni, nonché il deposito dei mezzi d'opera e degli attrezzi minuti. Tale area può essere unica e può trovare posto entro lo stesso campo base. In relazione alla tipologia dei lavori da eseguire, potranno prevedersi più aree di deposito ubicate lungo i tracciati delle condotte, fermo restando che anche dovranno essere delimitate e segnalate e dovranno essere individuate in maniera tale da non

arrecare alcun pregiudizio alle proprietà pubbliche o private.

Area di cantiere mobile: è l'area d'intervento entro la quale si eseguiranno i lavori oggetto dell'appalto. Dovrà essere delimitata ed adeguatamente segnalata e la sua posizione varierà lungo il tracciato di progetto con il progredire dei lavori.

Viabilità di cantiere e raccordi con le strade esistenti: sono i percorsi obbligati per i mezzi di cantiere tra le zone di lavoro, il campo base e le intersezioni con le strade esistenti. In alcuni casi le condotte verranno realizzate su strade o su piazzali esistenti ed i luoghi di lavoro saranno facilmente accessibili senza che sia necessario realizzare un'apposita viabilità di cantiere. Una parte delle condotte ricadrà invece su terreno agricolo e pertanto, in tutti i casi in cui dette aree non risultino facilmente raggiungibili a partire dalle strade esistenti, dovrà realizzarsi un'apposita viabilità di raccordo tra le stesse e le zone di lavoro. Nelle tavole allegate al PSC dovranno essere individuati i percorsi che, a partire dal campo base, dalle aree di deposito materiali e dalla viabilità esistente, consentiranno l'accesso dei mezzi d'opera alle zone di lavoro.

Dovranno inoltre essere indicati e posizionati planimetricamente tutti i segnali di avviso, di pericolo o di prescrizione che il CSP intenderà porre in cantiere.

Nel caso di contestuali attività di cantiere da parte di soggetti realizzatori diversi, sarà necessario predisporre nel PSC l'analisi dei rischi derivanti dalla promiscuità delle attività e delle imprese per ciò che attiene all'uso della viabilità di accesso ai luoghi di lavoro, prevedendo le relative misure di prevenzione e di coordinamento.

5.2 Indicazioni inerenti la viabilità di accesso al cantiere

Durante i lavori non dovranno sussistere interferenze tra lo sviluppo degli stessi e le strade pubbliche o le vie di accesso alle proprietà private, le quali dovranno essere adeguatamente protette.

Per le condotte ricadenti su sedi stradali, qualora la larghezza lo consenta, si potrà procedere al temporaneo restringimento della carreggiata, garantendo la continuità del traffico veicolare. A tale scopo dovranno prevedersi idonee segnalazioni manuali, semaforiche o cartellonistiche, approntando tutti i necessari dispositivi di prevenzione e protezione. Qualora la larghezza della strada risulti insufficiente, si dovrà provvedere all'interruzione ed alla temporanea deviazione del traffico veicolare su percorsi alternativi, approntando idonee segnalazioni cartellonistiche.

I lavori su sede stradale dovranno essere segnalati con congruo anticipo agli enti gestori ed ai proprietari delle infrastrutture viarie suddette essendo l'adozione di ogni provvedimento subordinata all'approvazione degli enti medesimi.

Per i lavori ricadenti al di fuori delle sedi stradali la viabilità di cantiere dovrà possedere caratteristiche tali da consentire il transito e le manovre in sicurezza dei mezzi d'opera. Dovrà prevedersi una costante manutenzione delle strade pubbliche e private e della segnaletica in corrispondenza delle intersezioni della viabilità di cantiere con le stesse allo scopo di garantire la sicurezza del transito veicolare. Si dovrà in particolare curare la pulizia della sede stradale, l'efficienza della segnaletica, delle recinzioni e degli eventuali cancelli di ingresso che dovranno interdire l'accesso del personale e dei veicoli non autorizzati alle aree interessate dalle lavorazioni. Dovranno inoltre adottarsi tutte le cautele necessarie ad evitare la caduta di materiali dai mezzi d'opera provvedendo alla rimozione dei materiali che nonostante tali cautele vengano accidentalmente trasportate sulle strade pubbliche o private.

5.3 Analisi preliminare dei rischi

Nel caso di scavi con profondità superiori a 1.50 m i lavoratori operanti all'interno delle trincee saranno generalmente esposti ai rischi di seppellimento. Pertanto, in relazione alla natura dei terreni ed alla eventuale presenza della falda freatica, si dovrà garantire la stabilità delle pareti delle trincee mediante l'adozione di scavi a pareti svasate o con l'eventuale ricorso all'armatura degli scavi.

Per ciò che concerne le prescrizioni relative alle modalità di scavo si rimanda al precedente paragrafo 4. posa delle condotte nel quale vengono dettagliatamente descritte le modalità di posa delle condotte in relazione alla destinazione d'uso delle aree su cui esse ricadono.

Le prescrizioni da adottare per garantire la sicurezza dei lavoratori operanti entro le trincee vengono di seguito riportate, fermo restando che nelle successive fasi progettuale ed esecutiva il CSP ed il CSE potranno, in base alla natura dei terreni effettivamente rinvenuti in sito, prevedere ulteriori e diverse misure di sicurezza.

Per scavi su sede stradale o su resedi di natura ortiva le condotte verranno poste in opera entro trincee a pareti verticali. Qualora la profondità della trincea sia inferiore a 1.5 m in generale non sarà necessario prevedere l'impiego di armature degli scavi. Per profondità superiori a 1.5 m dovrà invece prevedersi l'impiego di idonee armature modulari tipo Blindoscavi o similari.

5.4 Rischi di caduta dall'alto

Per altezze di lavorazione superiori a 2.0 m eseguiti con mezzi elevatori, i lavoratori operanti a bordo, possono essere esposti al rischio di caduta dall'alto. Tale tipo di rischio, compatibilmente con le esigenze funzionali di posa delle telecamere/antenne/e dispositivi relativi, il personale addetto a lavori in quota, ogni qualvolta non siano attuabili misure di prevenzione e protezione collettiva, dovrà utilizzare idonei sistemi di protezione anticaduta individuali. In particolare sono presi in considerazione specifici sistemi di sicurezza che consentono una maggior mobilità del lavoratore quali: avvolgitori/svolgitori automatici di fune di trattenuta, sistema a guida fissa e ancoraggio scorrevole, altri sistemi analoghi.

5.5 Rischi connessi alle interferenze con i servizi a rete

Per quanto concerne i sotto-servizi o linee aeree interferenti con gli interventi da realizzare, in fase di progetto esecutivo si dovrà provvedere a limitare dette interferenze, anche prescrivendo, quando risulti strettamente necessario e possibile, il loro spostamento, che dovrà comunque essere concordato con gli enti gestori.

Potrà tuttavia accadere che alcuni sotto-servizi non siano stati individuati durante la fase progettuale e pertanto, prima di iniziare i lavori, l'impresa dovrà procedere direttamente alla loro ricerca mediante ulteriori indagini presso gli enti gestori ed individuando idonee soluzioni progettuali.

5.6 Esposizione al rumore

La problematica del rumore riguarderà in primi luogo le lavorazioni prodotte dall'attività di cantiere che dovranno svolgersi in prossimità di centri abitati e quindi interesseranno i non addetti ai lavori. D'altra parte gli stessi lavoratori saranno in alcuni casi esposti, oltre che al rumore prodotto dai mezzi d'opera, a quello causato dal traffico locale. La valutazione circa la possibilità di predisporre opportune misure di riduzione del rumore prodotto dall'attività di cantiere o di adottare particolari dispositivi di riduzione dei rischi dovuti al rumore è demandata al PSC.

5.7 Ulteriori rischi presenti nelle lavorazioni

Altri rischi presenti nelle lavorazioni sono:

- Esposizione alle vibrazioni prodotte da alcuni utensili manuali quali compattatori a piatto vibrante;

- Caduta di materiali dall'alto al quale saranno esposti i lavoratori operanti in trincea e durante il carico/scarico materiali;
- Rischio elettrocuzione presente in caso di intercettazione accidentale di linee elettriche aeree o interrato così come nel caso di errato uso o malfunzionamento di utensili alimentati da energia elettrica;
- Rischi investimento da parte di automezzi o mezzi d'opera operanti in cantiere;
- Rischi esposizione a polveri e fumi.

Tali rischi dovranno essere analizzati nel PSC, nel quale dovranno essere individuate idonee misure di prevenzione e protezione collettive ed individuali (DPI) da adottare per garantire la sicurezza del personale addetto alle lavorazioni.

Appaiono invece abbastanza trascurabili, in relazione al tipo di attività prevista in cantiere, i rischi di incendio e di esplosione.

6. STIMA DEGLI ONERI INERENTI LA SICUREZZA

I costi della sicurezza che saranno riportati nella Stima relativa, saranno identificati da tutto quanto previsto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento ed in particolare:

- apprestamenti, servizi e procedure necessari per la sicurezza del cantiere, incluse le misure preventive e protettive per lavorazioni interferenti;
- impianti di cantiere;
- attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva;
- coordinamento delle attività nel cantiere;
- coordinamento degli apprestamenti di uso comune;
- eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
- procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza.

7. PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE LAVORAZIONI

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento dovrà contenere il cronoprogramma al fine di definire ciascuna fase di lavoro, comprese le fasi di allestimento e smontaggio di tutte le misure atte a provvedere alla messa in sicurezza del cantiere. Ogni fase così definita sarà caratterizzata da un arco temporale. Per la redazione del Diagramma di Gantt saranno verificate le contemporaneità tra le

fasi per individuare le necessarie azioni di coordinamento, tenendo anche presente la possibilità che alcune fasi di lavoro possano essere svolte da imprese diverse.

8. ASSEGNAZIONE RESPONSABILITÀ

La normativa vigente in materia di prevenzione infortuni e di individuazione dei responsabili prevede espressamente l'obbligo della Ditta di comunicare al competente Ispettorato Provinciale del Lavoro il nominativo del dipendente impiegato con mansioni direttive che nell'ambito dell'organizzazione di cantiere assume, in luogo del legale rappresentante, la responsabilità in materia di prevenzione infortuni e igiene sul lavoro.

Ad ogni apertura di cantiere, pertanto, bisogna:

- Nominare un Direttore di Cantiere;
- Conferire allo stesso "procura legale Notarile";
- Comunicare all'Ispettorato Provinciale del Lavoro la nomina, allegando copia della "Procura";
- Conservare in cantiere copia di tutti gli atti.

Il titolare o il responsabile del cantiere consegna attrezzi e mezzi protettivi al nuovo assunto, prima dell'effettivo inserimento in una attività produttiva, verranno consegnati dal Direttore di Cantiere le attrezzature indispensabili per una corretta protezione contro i rischi di infortunio, se necessario consegnerà, inoltre, gli strumenti di lavoro specifici per la mansione che dovrà essere svolta;

Il Lavoratore firmerà sull'apposita scheda l'avvenuta ricezione del materiale della cui cura sarà responsabile;

La scheda, controfirmata dal Direttore di cantiere, sarà tenuta in apposito schedario presso l'ufficio del cantiere e una copia, alla ultimazione del cantiere o trasferimento, verrà trasmessa alla Direzione del Personale che provvederà ad archivarla nella cartella personale del dipendente.

9. FIGURE PROFESSIONALI:

Coordinatore per l'esecuzione

Il Coordinatore per l'esecuzione è il soggetto, diverso dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice dei lavori, incaricato dal Committente o dal Responsabile dei lavori, se designato,

per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 494/96 come modificato dal D.Lgs. n. 81/08.

Il Coordinatore l'esecuzione provvede a:

- redigere il Piano di sicurezza e coordinamento, nel caso in cui la designazione è conseguente alla circostanze che i lavori inizialmente affidati ad un'unica impresa sono in realtà eseguiti da più imprese; (Art. 3, comma 1, lett. a, e art. 5, comma 1-bis, D.Lgs. n. 494/96 come modificato dal D.Lgs. n. 81/08);
- compilare il fascicolo degli interventi ulteriori, nel caso in cui la designazione è conseguente alla circostanze che i lavori inizialmente affidati ad un'unica impresa sono in realtà eseguiti da più imprese.; (Art. 3, comma 1, lett. a, e art. 5, comma 1-bis, D.Lgs. n. 494/96 come modificato dal D.Lgs. n. 81/08);
- verificare, tramite azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione del Piano di sicurezza e coordinamento e delle relative procedure di lavoro (Art. 5, comma 1, lett. a, D.Lgs. n. 494/96 come modificato dal D.Lgs. n. 81/08), garantendo la frequenza delle visite in cantiere sulla base della complessità dell'opera e del grado di affidabilità delle imprese ed assicurando la sua presenza in cantiere nelle fasi di maggiori criticità;
- verbalizzare ogni visita in cantiere, ogni disposizione impartita per il rispetto del Piano di sicurezza e coordinamento, ogni verifica degli avvenuti adeguamenti e, in generale, ogni comunicazione trasmessa alle imprese o da queste ricevute, dandone comunicazione scritta al committente o al responsabile dei lavori;
- verificare l'idoneità dei Piani operativi di sicurezza, presentati dalle imprese esecutrici, e la loro coerenza con quanto disposto nel Piano di sicurezza e coordinamento; (Art. 5, comma 1, lett. b, D.Lgs. n. 494/96 come modificato dal D.Lgs. n. 81/08);
- adeguare il Piano di sicurezza e coordinamento e il Fascicolo degli interventi ulteriori; (Art. 5, comma 1, lett. b, D.Lgs. n. 494/96 come modificato dal D.Lgs. n. 81/08);
- verificare che le imprese esecutrici adeguino i rispettivi Piani operativi di sicurezza; (Art. 5, comma 1, lett. b, D.Lgs. n. 494/96 come modificato dal D.Lgs. n. 81/08);
- organizzare la cooperazione e il coordinamento tra le imprese e i lavoratori autonomi; (Art. 5, comma 1, lett. c, D.Lgs. n. 494/96 come modificato dal D.Lgs. n. 81/08);
- verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare coordinamento dei Rappresentanti per la sicurezza, finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere; (Art. 5, comma 1, lett. d, D.Lgs. n. 494/96 come modificato dal D.Lgs.

n. 81/08);

- segnalare al Committente o al Responsabile dei lavori le “gravi” inosservanze (violazioni agli art. 7, 8 e 9 e alle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento) da parte delle imprese e ai lavoratori autonomi, previa contestazione scritta, e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto; (Art. 5, comma 1, lett. e, D.Lgs. n. 494/96 come modificato dal D.Lgs. n. 81/08);
- comunicare, nel caso in cui il Committente o il Responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione di cui al punto precedente, senza fornire idonea giustificazione, le “gravi” inosservanze all'Azienda USL e alla Direzione provinciale del lavoro competenti per territorio; (Art. 5, comma 1, lett. e, D.Lgs. n. 494/96 come modificato dal D.Lgs. n. 81/08)
- sospendere le singole lavorazioni in caso di pericolo grave imminente direttamente riscontrato, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate; (Art. 5, comma 1, lett. f), D.Lgs. n. 494/96 come modificato dal D.Lgs. n. 81/08)

Coordinatore per la progettazione

Il Coordinatore per la progettazione è il soggetto incaricato dal Committente o dal Responsabile dei lavori, se designato, per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 4 del D.Lgs. n.494/96 come modificato dal D.Lgs. n. 81/08.

Il Coordinatore per la progettazione provvede a:

- redigere il piano di sicurezza e coordinamento, in conformità all'art. 12 del D.Lgs. n. 494/96 e successive modifiche ed integrazioni e regolamentazioni; (Art. 4, comma 1, lett. a, D.Lgs. n. 494/96, come modificato dal D.Lgs. n. 81/08)
- riportare nel piano di sicurezza e coordinamento la stima analista dei costi della sicurezza;
- valutare, in collaborazione con il progettista, la congruità dell'importo di progetto in relazione all'ammontare dei costi per la sicurezza;
- eventualmente, sottoporre al committente o al responsabile dei lavori, previa comunicazione al progettista, integrazioni da apportare al progetto al fine di renderlo comprensivo dei costi della sicurezza;
- compilare il fascicolo degli interventi ulteriori; (Art. 4, comma 1, lett. b, D.Lgs. n. 494/96, come

modificato dal D.Lgs. n. 81/08)

- eventualmente, su richiesta del committente o del responsabile dei lavori, fornire indicazioni utili e supportare la fase della scelta delle imprese e dei lavoratori autonomi al fine di poter valutare l'idoneità tecnico professionale e la rispondenza dei concorrenti alle esigenze di sicurezza specifica nel piano di sicurezza e coordinamento.

Il direttore dei lavori

Il Direttore dei lavori è il soggetto designato dal Committente per controllare la corretta esecuzione dei lavori.

Il direttore dei lavori provvede a:

- dirigere e controllare sotto l'aspetto tecnico, contabile ed amministrativo, per conto della committenza, la corretta esecuzione dei lavori, nel rispetto del contratto d'appalto e dei suoi allegati;
- curare che i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto;
- verificare periodicamente, nel caso di lavori pubblici, il possesso e la regolarità da parte dell'appaltatore della documentazione prevista dalle leggi in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
- dialogare con il coordinatore per l'esecuzione, in particolare riferisce tempestivamente nuove circostanze tecniche (per esempio, le varianti al progetto) che possono influire sulla sicurezza;
- non interferire nell'operato del coordinatore per l'esecuzione;
- sospendere i lavori su ordine del committente o del responsabile dei lavori e dietro segnalazione del coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
- consentire la sospensione delle singole lavorazioni da parte del coordinatore per l'esecuzione, nel caso in cui quest'ultimo riscontri direttamente un pericolo grave ed immediato per i lavoratori e fino a quando il coordinatore medesimo non verifichi l'avvenuto adeguamenti da parte delle imprese interessate.

Il progettista

Il progettista è il soggetto incaricato dal Committente per la progettazione delle opere.

Il Progettista, in sintesi, provvede a:

- elaborare il progetto secondo criteri diretti a ridurre alla fonte i rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori, tenendo conto dei principi generali di tutela di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 626/94;
- determinare la durata del lavoro o delle singole fasi di lavoro, al fine di permettere la pianificazione dei lavori in condizioni di sicurezza;
- a collaborare e fornire tutte le informazioni, dati e documentazioni necessarie al coordinatore per la progettazione;
- prendere in esame ed, eventualmente, sottoporli al committente o al responsabile dei lavori, se designato, le proposte avanzate dal coordinatore per la progettazione che richiedono modifiche al progetto e tesa a migliorare le condizioni di sicurezza e salubrità in cantiere durante l'esecuzione dei lavori;
- prendere in esame nella redazione del progetto ed, eventualmente, sottoporli al committente o al responsabile dei lavori, se designato, le proposte del coordinatore per la progettazione avanzate per meglio garantire la tutela della sicurezza e salute durante i lavori di manutenzione dell'opera.

Responsabile dei lavori: Committente

Il Responsabile dei lavori provvede a:

- a far sì che il progetto si attenga, sotto il profilo delle scelte tecniche che hanno ripercussioni sull'organizzazione del cantiere e sull'esecuzione dell'opera, ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 626 del 1994; (Art. 3, comma 1, primo periodo, D.Lgs. n. 494/96 come modificato dal D.Lgs. n. 81/08)
- determinare la durata del lavoro o delle fasi di lavoro; (Art. 3, comma 1, secondo periodo, D.Lgs. n. 494/96 come modificato dal D.Lgs. n. 81/08)
- designare, se del caso, il Coordinatore per la progettazione; (Art. 3, comma 3, D.Lgs. n. 494/96 come modificato dal D.Lgs. n. 81/08)
- designare, se del caso, il Coordinatore per l'esecuzione; (Art. 3, comma 4, D.Lgs. n. 494/96 come modificato dal D.Lgs. n. 81/08)
- designare il coordinatore per l'esecuzione anche nei casi in cui, dopo l'affidamento dei lavori

- ad un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata ad una o più imprese; (Art. 3, comma 4-bis), D.Lgs. n. 494/96 come modificato dal D.Lgs. n. 81/08)
- valutare il Piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo tecnico; (Art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 494/96 come modificato dal D.Lgs. n. 81/08)
 - trasmettere il Piano di sicurezza e coordinamento alle imprese invitate a presentare le offerte per l'esecuzione dei lavori; (Art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 494/96 come modificato dal D.Lgs. n. 81/08)
 - comunicare alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi i nominativi (da riportare nel cartello di cantiere) del coordinatore per la progettazione e del nominativo per l'esecuzione dei lavori; (Art. 3, comma 6, D.Lgs. n. 494/96 come modificato dal D.Lgs. n. 81/08)
 - inviare la notifica preliminare dei lavori, conformemente all'allegato III del D.Lgs. n. 494/96, all'organo di vigilanza competente per territorio (Azienda Unità Sanitaria Locale e Direzione provinciale del lavoro); (Art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 494/96 come modificato dal D.Lgs. n. 81/08)
 - verificare l'idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi; (Art. 3, comma 8, lett. a), D.Lgs. n. 494/96 come modificato dal D.Lgs. n. 81/08)
 - chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, all'INAIL e alle Casse Edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti; (Art. 3, comma 8, lett. b), D.Lgs. n. 494/96 come modificato dal D.Lgs. n. 81/08)
 - verificare l'operato del Coordinatore per la progettazione; (Art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 494/96 come modificato dal D.Lgs. n. 81/08)
 - verificare l'operato del Coordinatore per l'esecuzione; (Art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 494/96 come modificato dal D.Lgs. n. 81/08)
 - provvedere, su segnalazione del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, alla sospensione dei lavori, all'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o alla risoluzione del contratto. (Art. 5, comma e, D.Lgs. n. 494/96 come modificato dal D.Lgs. n. 81/08)
 - fornire alle imprese appaltatrici e ai lavoratori autonomi, ai quali sono affidati in appalto o a contratto d'opera lavori all'interno dell'azienda, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad opera e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività; (Art. 7, comma 1, lett. b, D.Lgs. n.

626/94)

- promuovere, nel caso di affidamento di lavori in appalto o a contratto d'opera all'interno dell'azienda, la cooperazione ed il coordinamento nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi e nell'informazione reciproca da parte dei vari soggetti esecutori dei lavori; (Art. 7, comma 3, D.Lgs. n. 626/94 come modificato dal D.Lgs. n. 242/96)
- i costi per la sicurezza non sono soggetti al ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici; (Art. 12, comma 1, secondo periodo e art. 31, comma 2, D.Lgs. n. 494/96 come modificato dal D.Lgs. n. 81/08 e art. 31 L. n.109/94 come modificata ed integrata dalla legge 216/95e dalla legge 415/98)
- allegare il Piano di sicurezza e coordinamento al contratto d'appalto. (Art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 494/96 come modificato dal D.Lgs. n. 81/08 e art. 31, comma 2, legge. n. 109/94 come modificata ed integrata dalla legge n. 216/95 e dalla legge n. 415/98)

Direttore tecnico di cantiere:

Il Direttore tecnico di cantiere è il dirigente apicale, designato dall'appaltatore, con compiti di organizzare ed eseguire i lavori nel rispetto delle norme contrattuali.

Il Direttore tecnico di cantiere provvede a:

- adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato IV; (Art. 9, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 494/96 come modificato dal D.Lgs. n. 81/08)
- attuare quanto previsto nei piani di sicurezza; (Art. 12, comma 3, D.Lgs. n. 494/96 come modificato dal D.Lgs. n. 81/08)
- esercitare la sorveglianza sull'attuazione di tutte le misure di sicurezza previste nei piani di sicurezza affidati alla sovrintendenza dei suoi preposti nonché dei responsabili delle imprese co-esecutrici o dei fornitori o sub-appaltatori;
- mettere a disposizione dei Rappresentanti per la sicurezza copia dei piani di sicurezza 10 giorni prima dell'inizio dei lavori; (Art. 12, comma 4, D.Lgs. n. 494/96 come modificato dal D.Lgs. n. 81/08)
- prima dell'inizio dei lavori, trasmettere il Piano di sicurezza e coordinamento alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi; (Art. 13, comma 3, D.Lgs. n. 494/96 come modificato dal D.Lgs. n. 81/08)
- prima dell'inizio dei rispettivi lavori, trasmettere il proprio Piano operativo di sicurezza al

Coordinatore per l'esecuzione; (Art. 13, comma 3, D.Lgs. n. 494/96 come modificato dal D.Lgs. n. 81/08)

Datore di lavoro:

Il Datore di lavoro delle imprese esecutrici provvede a:

- prima dell'inizio dei lavori l'impresa aggiudicataria trasmettere il Piano di sicurezza e coordinamento alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi; (Art. 13, comma 3, D.Lgs. n. 494/96 come modificato dal D.Lgs. n. 81/08)
- redigere il Piano operativo di sicurezza; (Art. 9, comma 1, lettera c-bis), D.Lgs. n. 494/96 come modificato dal D.Lgs. n. 81/08)
- nel caso di lavori pubblici, in assenza di piano di sicurezza e coordinamento, redigere anche il piano sostitutivo di sicurezza; (Art. 31, legge n. 109/94 e successive modifiche)
- prima dell'inizio dei rispettivi lavori trasmettere il proprio Piano operativo di sicurezza al Coordinatore per l'esecuzione; (Art. 13, comma 3, D.Lgs. n. 494/96 come modificato dal D.Lgs. n. 81/08)
- mettere a disposizione dei Rappresentanti per la sicurezza copia dei piani di sicurezza 10 giorni prima dell'inizio dei lavori; (Art. 12, comma 4, D.Lgs. n. 494/96 come modificato dal D.Lgs. n. 81/08)
- prima dell'accettazione del Piano di sicurezza e coordinamento consultare il rappresentante per la sicurezza; (Art. 14, comma 1, primo periodo, D.Lgs. n. 494/96 come modificato dal D.Lgs. n. 81/08)
- prima dell'accettazione delle modifiche significative al Piano di sicurezza e coordinamento consultare il rappresentante per la sicurezza; (Art. 14, comma 1, primo periodo, D.Lgs. n. 494/96 come modificato dal D.Lgs. n. 81/08)
- designare gli addetti alla gestione dell'emergenza; (Art. 4, comma 5, lett. a), D.Lgs. n. 626/94 come modificato dal D.Lgs. n. 242/96 e art. 17, comma 4, D.Lgs. n. 494/96 come modificato dal D.Lgs. n. 81/08)
- inserire nel cartello di cantiere i nominativi dei coordinatori per la sicurezza; (Art. 3, comma 6, D.Lgs. n. 494/96 come modificato dal D.Lgs. n. 81/08)
- affiggere copia della notifica in cantiere; (Art. 11, comma 2, D.Lgs. n. 494/96 come

modificato dal D.Lgs. n. 81/08)

- partecipare direttamente o tramite delegato alle riunioni convocate dal coordinatore;
- prendere atto dei rilievi del coordinatore per l'esecuzione;
- osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 626/94; (Art. 8, D.Lgs. n. 494/96 come modificato dal D.Lgs. n. 81/08)
- attuare quanto previsto nei piani di sicurezza; (Art. 12, comma 3, D.Lgs. n. 494/96 come modificato dal D.Lgs. n. 81/08)
- adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato IV; (Art. 9, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 494/96 come modificato dal D.Lgs. n. 81/08)
- curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi; (Art. 9, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 494/96 come modificato dal D.Lgs. n. 81/08)
- curare che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvenga correttamente; (Art. 9, comma 1, lettera c), D.Lgs. n. 494/96 come modificato dal D.Lgs. n. 81/08)
- sottoporre il cantiere a visita semestrale del Medico competente e del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione; (Art. 17 D.Lgs. n. 626/94 come modificato dal D.Lgs. n. 242/96 e art. 17, comma 2, D.Lgs. n. 494/96 come modificato dal D.Lgs. n. 81/08)
- tenere la riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi; (Art. 11 D.Lgs. n. 626/94 come modificato dal D.Lgs. n. 242/96 e art. 17, comma 1, D.Lgs. n. 494/96 come modificato dal D.Lgs. n. 81/08)